

BOZZA**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

Addì, 2008

Tra

La società **METALFER S.p.A.** rappresentata dai Sigg. Ferrari Arnaldo e Frignani Dott. Daniele

e

Le **rappresentanze sindacali unitarie** nelle persone dei Sigg. Foresti Fabio, Cocca Fulvio e Stefani Ivan assistite dal Sig. Olivari Stefano per la **FIM-CISL** e dal Sig. Saiani Ermanno per la **FIOM-CGIL**.

Si conviene e si stipula quanto segue con l'espressa specifica che il presente accordo integrativo aziendale è valido esclusivamente per il personale occupato presso lo stabilimento di Roè Volciano come per il passato lo erano gli altri accordi integrativi sottoscritti dalle RSU dello stabilimento di Roè Volciano.

ORGANICI

Si conferma che l'attuale organico sarà mantenuto anche nel prossimo futuro ricorrendo al normale turn-over.

La società conferma che il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro sarà limitato.

AMBIENTE E SICUREZZA

La società METALFER SPA conferma di essere in possesso della certificazione ISO 14100.

Si tratta del livello massimo di certificazione ambientale disponibile attualmente.

Si conferma pertanto che la società pone e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari per mantenere tale certificazione.

La società METALFER SPA si impegna a confrontarsi con le RSU, entro il mese di novembre 2008, al fine di esaminare le situazioni ritenute più urgenti e di concreta soluzione.

La società METALFER SPA si impegna inoltre a confrontarsi periodicamente con le RLS/RSU, in incontri tecnici di cadenza almeno semestrale, sui temi ambientali che di volta in volta saranno evidenziati dalle stesse RLS/RSU.

1

PREMIO DI RISULTATO

PARTE FISSA

Si conferma l'istituzione di un "Premio di Risultato Fisso", in sostituzione di tutto quanto previsto a tale titolo o a titolo similare dai precedenti accordi aziendali, che sono pertanto abrogati e nulla sarà più erogato a tale titolo. In particolare si intende abrogato e sostituito quanto previsto alla parte Salario/Premio di Risultato degli Accordi del 18.10.1995, del 19.01.2000 e del 19.07.2004.

Si concorda pertanto che, con decorrenza dall'01.10.2008, all'attuale erogazione di € 234,60 (importo fisso mensile per n.12 mensilità), saranno aggiunte le seguenti cifre:

- dall'**01.10.2008** ulteriori 44,00 euro per un totale di **€ 278,60** mensili lordi;
- dall'**01.01.2009** ulteriori 20,00 euro per un totale di **€ 298,60** mensili lordi;
- dall'**01.01.2010** ulteriori 15,00 euro per un totale di **€ 313,60** mensili lordi;
- dall'**01.01.2011** ulteriori 10,00 euro per un totale di **€ 323,60** mensili lordi.

A regime (01.01.2011) il valore complessivo del Premio di Risultato Fisso, sommando le quote di questo accordo aziendale con i precedenti, sarà di € 3.883,20 lordo annuo, pari a € 323,60 lordo mensile per 12 mensilità.

Il Premio di Risultato Fisso deve intendersi stabilito in valori mensili lordi da erogarsi esclusivamente per un massimo di dodici mensilità annue.

Il Premio di Risultato Fisso come sopra definito è comprensivo di qualsiasi incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, sui quali, pertanto, non sarà computato, comprendendo già nel suo ammontare i propri riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti, contrattuali e/o legali; ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, lo stesso non è utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il presente premio sarà erogato a tutte le categorie operai e impiegati, con esclusione pertanto dei dirigenti.

PARTE VARIABILE

Le parti hanno constatato che, per il raggiungimento di determinati obiettivi economico-qualitativi, è necessario ed indispensabile coinvolgere le maestranze nei processi di ottimizzazione del ciclo produttivo anche attraverso l'istituzione di un livello retributivo di

secondo livello, legato al raggiungimento dei risultati previsti dagli obiettivi aziendali.

Pertanto, tutto ciò premesso, le parti concordano di istituire ai sensi della disciplina generale del CCNL Industria Metalmeccanica e dell'Accordo Interconfederale del 23.7.1993, un Premio di Risultato Variabile stabilito come segue.

Si conferma l'istituzione di un "Premio di Risultato Variabile", in sostituzione di tutto quanto previsto a tale titolo o a titolo simile dai precedenti accordi aziendali, che sono pertanto abrogati e nulla sarà più erogato a tale titolo; in particolare si intende abrogato e sostituito quanto previsto alla parte Salario/Premio di Risultato dell' Accordo del 19.07.2004

A decorrere dall'01.01.2008 e fino al 31.12.2011 viene concordato un Premio di Risultato Variabile correlato al raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali.

Riferimenti parametrici

Il parametro di riferimento sarà il prodotto di prima scelta versato a magazzino espresso in tonnellate o in metri lineari.

La dinamica di definizione del Premio di Risultato è la seguente.

- A)** Al raggiungimento di un volume pari alternativamente a 35.000 tonnellate annue o di 16.000.000 di metri lineari di prodotto finito verranno erogati € 200,00 lordi annui a dipendente.
- B)** Al raggiungimento di un volume pari alternativamente a 37.100 tonnellate annue o di 17.000.000 di metri lineari di prodotto finito verranno erogati ulteriori € 200,00 lordi annui a dipendente.

La Direzione Aziendale e le R.S.U. si riuniranno con cadenza trimestrale per esaminare i risultati ottenuti.

Le parti, durante le riunioni trimestrali sopra richiamate, valuteranno anche l'eventuale effetto di miglioramenti e variazioni tecnologiche e il loro impatto sulla produttività al fine di verificare l'attendibilità degli incrementi previsti ai punti A) e B) del presente paragrafo.

Modalità di erogazione

Il presente Premio di Risultato Variabile verrà erogato con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo la verifica prevista per l'analisi dei risultati ottenuti rispetto ai parametri sopra indicati.



Si conferma altresì che, come in passato, la maggiorazione per lavoro notturno è stata concordata tra la METALFER SPA e le Rappresentanze sindacali nelle misure sopraindicate, e così applicata, comprendendovi, come per il passato, nella stessa tutti i riflessi del lavoro notturno, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge, per cui verranno erogate nella sole misure sopra indicate senza alcuna ulteriore incidenza su nessun Istituto Contrattuale e di Legge.

LAVORO STRAORDINARIO

Viene stabilito che il lavoro straordinario effettuato nella giornata di sabato verrà retribuito, con decorrenza dal 01.10.2008, con una maggiorazione pari al 65% delle retribuzione oraria lorda.

Tale percentuale deve intendersi comprensiva nel suo ammontare di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli Istituti Contrattuali e di Legge, compreso il T.F.R.

DURATA

Il presente Accordo ha validità fino a tutto il 31.12.2011.

Si concorda pertanto che fino al dicembre 2011 non si procederà ad alcuna ulteriore richiesta salariale di carattere aziendale.

Il presente accordo continuerà a trovare applicazione fino a quando lo stesso non sarà sostituito da un nuovo accordo aziendale.


Il presente contratto è composto da n°5 pagine numerate e siglate dagli stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

METALFER S.P.A.

R.S.U.







FIM - CISL



FIOM - CGIL